



**Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ufficio VII – Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie**

Prot. n. 17489

Napoli, 6 settembre 2006

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI
ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO DELLA CAMPANIA

e, p. c. AI DIRIGENTI DEI CENTRI DI SERVIZI
AMMINISTRATIVI DELLA CAMPANIA

LORO SEDI

OGGETTO: corresponsione al personale nominato per supplenze brevi dell'”UNA TANTUM” di cui al CCNL 7.12.2005.

Con nota prot. 1990 del 12.7.2006 il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per l'istruzione – ha comunicato che, a seguito della risposta resa dall'ARAN ad apposito quesito, l'una tantum prevista dall'art. 4, comma 2, del CCNL 7.12.2005 va corrisposta “per il servizio prestato, a tutto il personale docente, ivi compreso quello assunto con contratto a tempo determinato di qualunque durata.”

Nel ritenere pertanto superato il principale motivo che aveva indotto questo Ufficio a diramare la nota prot. 6971 del 16.3.2006, con la quale si sospendeva, fino a diversa indicazione, l'attribuzione del beneficio dell'”una tantum”, si invitano le SS.LL. a dare corso ai pagamenti, sia a favore del personale docente che del personale ATA (aree A e B).

Si chiarisce inoltre che le somme dovute vanno assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché ai contributi a carico dello Stato (fondo pensioni 24,20%, Tfr 9,60%, Inps 1,61%) all'Irap.

Ad evitare possibili conflitti di competenza, si ribadisce che ciascuna istituzione scolastica è tenuta alla corresponsione dell'una tantum con riferimento alle sole supplenze già retribuite a carico del proprio bilancio.

I fabbisogni corrispondenti alle somme erogate ed ai relativi versamenti saranno inclusi nelle prossime rilevazioni periodiche secondo le modalità che saranno comunicate da questo Ufficio

IL DIRIGENTE
Giuseppe De Colibus.